



Comune di Crespina-Lorenzana
Provincia di Pisa

COMUNE DI CRESPINA LORENZANA

VARIANTE SEMPLIFICATA DELLE NTA AI SENSI DELL'ART. 32
DELLA LEGGE REGIONALE N. 65/2014 s.m.i. RIFERITA AL
COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO POGGI GALLO

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Arch. Alessandro Cosci

Viale Montegrappa 177 – 59100 Prato

Marzo 2020

RELAZIONE TECNICA GENERALE

Con Delibera C.C. n. 9 del 15.04.2013 le Amministrazioni Comunali di Crespina e di Lorenzana, in conformità alla L.R. 68/2011, hanno operato una fusione giungendo alla costituzione di un unico Comune.

La Legge Regionale Toscana del 22 novembre 2013 n. 69 ha istituito, a far data dal 01 gennaio 2014, il nuovo Comune di Crespina Lorenzana ed in particolare l'art. 5 "Vigilanza degli atti" ha stabilito che tutti i regolamenti, gli atti amministrativi generali, i piani, gli strumenti urbanistici e i bilanci dei Comuni oggetto della fusione, vigenti alla data del 31 dicembre 2013, rimangono validi fino all'entrata in vigore dei corrispondenti atti del commissario o degli organi del Comune di Crespina Lorenzana.

Alla luce della fusione dei due Comuni ed in conseguenza delle modifiche normative introdotte dalla L.R. 65/2014 è stato dato avvio, con Del. C. C. n. 57 del 29 ottobre 2015, ad una procedura di variante al PS ed al RU di adeguamento degli strumenti urbanistici comunali (per il territorio di Lorenzana e quello di Crespina disgiunti tra di loro) finalizzata anche a rendere omogenee le normative all'interno del nuovo perimetro del territorio comunale.

A seguito di ciò è stata ravvisata la necessità di procedere ad una variante di adeguamento del piano di zonizzazione acustica.

In base all'art. 17 della LR 65/2014, contestualmente all'avvio del procedimento della variante al PS ed al RU, è stato anche dato avvio alla procedura di VAS ai sensi dell'art. 5 bis della LR 10/2010 e s.m.i con Del. C.C. n. 57 del 29/10/2015. Tra gli obiettivi contenuti nell'Avvio della procedura di VAS, era presente anche l'adeguamento del PCCA, unico per tutto il territorio comunale.

Il Documento Preliminare di VAS, redatto ai sensi dell'art. 23 della LR 10/2010 e s.m.i., è stato trasmesso dal Proponente all'Autorità Competente e agli altri soggetti competenti in materia ambientale per ricevere pareri e contributi utili per la predisposizione del Rapporto Ambientale.

L'articolo 30 della l.r. 65/2014 s.m.i. avente come oggetto "*Varianti semplificate al piano strutturale. Varianti al piano operativo e relativo termine di efficacia*" testualmente stabilisce:

"1. Sono definite varianti semplificate al piano strutturale le varianti che non comportano incremento al suo dimensionamento complessivo per singole destinazioni d'uso e che non comportano diminuzione degli standard. Sono altresì varianti semplificate al piano strutturale quelle che trasferiscono dimensionamento, anche tra UTOE diverse, all'interno del perimetro del territorio urbanizzato e quelle che trasferiscono dimensionamenti dall'esterno del territorio urbanizzato all'interno dello stesso.

2. Sono definite varianti semplificate al piano operativo le varianti che hanno per oggetto previsioni interne al perimetro del territorio urbanizzato.

L'articolo 32 della l.r. 65/2014 s.m.i. avente come oggetto "Procedimento per l'adozione delle varianti semplificate al piano strutturale e al piano operativo" testualmente stabilisce:

"1. Il Comune adotta la variante semplificata al piano strutturale o al piano operativo e pubblica sul Burt il relativo avviso, dandone contestuale comunicazione alla Regione, alla provincia o alla città metropolitana. Gli atti sono resi accessibili sul sito istituzionale del Comune. Il responsabile del procedimento allega agli atti da adottare una relazione che dà motivatamente atto delle riconducibilità della variante alle fattispecie di cui all'art.30 e 31, comma 3.

2. Gli interessati possono presentare osservazioni nei trenta giorni successivi alla pubblicazione sul BURT. Le forme e le modalità di informazione e partecipazione dei cittadini sono individuate in ragione dell'entità e dei potenziali effetti delle previsioni oggetto della variante semplificata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, la variante è approvata dal comune che contro deduce in ordine alle osservazioni pervenute e pubblica il relativo avviso sul BURT. Qualora non siano pervenute osservazioni, la variante diventa efficace a seguito della pubblicazione sul BURT dell'avviso che ne dà atto.

4. Il Comune invia alla Regione la comunicazione dell'approvazione delle varianti semplificate di cui al comma 1.

Secondo le disposizioni regionali in materia di Valutazione di impatto ambientale (d'ora in avanti VIA) tali tipologia di varianti devono essere sottoposte alla preliminare verifica di assoggettabilità a Valutazione ambientale strategica (d'ora in avanti VAS).

A tal proposito l'articolo 6 bis della l.r. 10/10 e s.m.i. stabilisce che siano soggetti a VAS tutti gli atti di cui agli articoli 10 ed 11 della l.r. 65/2014 e s.m.i., includendo il Piano Operativo Comunale (d'ora innanzi POC) che ha sostituito il Regolamento Urbanistico comunale (d'ora in avanti RUC) quale strumento della pianificazione urbanistica e le sue relative varianti.

Lo stesso articolo 5 bis comma 2 stabilisce che le varianti agli atti di governo del territorio siano soggette a VAS (ai sensi dell'articolo 5 comma 2 lettera b-bis), assimilando, quindi le varianti al RUC, ai piani ed ai programmi di cui al comma 3 dell'articolo 5 (obbligatoriamente soggetti a VAS in quanto relativo ad opere soggette a VIA o ambiti interessati da SIC) e quindi prevedendo anche per queste varianti, qualora siano di modesta entità e di livello locale la

procedura di verifica dell'assoggettabilità a VAS, la quale è testualmente definita dall'articolo 22.

"1. Nel caso di piani e programmi per i quali, ai sensi dell'articolo 5, comma 3, è necessario accertare preliminarmente l'assoggettabilità dei medesimi a valutazione ambientale strategica, l'autorità procedente o il proponente, nella fase iniziale di elaborazione del piano o programma, predispose un documento preliminare che illustra il piano o programma e che contiene le informazioni e i dati necessari all'accertamento degli impatti significativi sull'ambiente, secondo i criteri individuati nell'allegato 1 della presente legge.

2. Il documento viene trasmesso in via telematica o su supporto informatico anche tramite l'infrastruttura della rete telematica regionale e secondo gli standard definiti in base alla l.r. 1/2004 e alla legge regionale 5 ottobre 2009, n. 54 (istituzione del sistema informatico e del sistema statistico regionale. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS. Misure per il coordinamento delle infrastrutture e dei servizi per lo sviluppo della società dell'informazione e della conoscenza) e, nei casi di particolare difficoltà di ordine tecnico, anche su supporto cartaceo, all'autorità competente per la decisione circa l'assoggettabilità del piano o programma a VAS.

3. L'autorità competente, entro dieci giorni dal ricevimento del documento preliminare, inizia le consultazioni, trasmettendolo ai soggetti competenti in materia ambientale ai fini di acquisire il parere entro trenta giorni dall'invio.

4. L'autorità competente, sulla base degli elementi di cui all'allegato 1 alla presente legge, sentita l'autorità procedente o il proponente e tenuto conto dei contributi pervenuti, verifica se il piano o programma possa avere impatti significativi sull'ambiente ed emette il provvedimento di verifica, assoggettando o escludendo il piano o programma dalla VAS e delineando, ove occorra, le necessarie prescrizioni, entro novanta giorni dalla trasmissione di cui al comma 2. E' fatto salvo il termine inferiore eventualmente concordato fra l'autorità competente e il proponente. Entro lo stesso termine sono acquisiti dall'autorità competente i chiarimenti e le integrazioni eventualmente necessari.

- 4 bis. Per gli atti di governo del territorio di cui all'articolo 5 bis, il provvedimento di verifica di cui al comma 4 è emesso prima dell'adozione del piano stesso da parte dell'organo competente.

6. Le conclusioni del provvedimento di verifica di assoggettabilità, comprese le motivazioni dell'eventuale esclusioni della VAS e le prescrizioni di cui al comma 4, sono rese pubbliche attraverso la pubblicazione sul sito web dell'autorità procedente o del proponente e dell'autorità competente."

La presente variante alle NTA, non alterando parametri urbanistici importanti e non creando variazioni determinanti dello strumento urbanistico dovrà essere sottoposta alla verifica di assoggettabilità a VAS secondo le modalità regolate dalla vigente disciplina in materia sopra illustrata.